

**LEGGE PROVINCIALE N. 14 DEL 05-11-2001  
REGIONE BOLZANO (Prov.)**

**Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e  
di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BOLZANO (Prov.)  
N. 47  
del 13 novembre 2001  
SUPPLEMENTO  
N. 2

*Il Consiglio provinciale  
ha approvato  
il Presidente della Provincia  
promulga*

*la seguente legge:*

**CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 1**

Finalità della legge

1. La presente legge detta norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e attività contrattuale delle aziende sanitarie provinciali, di seguito denominate aziende, in applicazione della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante "Riordinamento del Servizio sanitario provinciale", di seguito denominata legge di riordinamento.

**CAPO II**

# **PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE**

## **ARTICOLO 2**

Processo di programmazione

1. L'azienda informa la propria attività al metodo della programmazione, che si articola in programmazione triennale ed annuale, in armonia con i contenuti e gli indirizzi delle norme di legge statali e provinciali, del Piano sanitario provinciale e degli atti di indirizzo e di programmazione della Giunta provinciale.

2. La programmazione triennale definisce le politiche e le strategie sanitarie e organizzative in coerenza con le prescrizioni del Piano sanitario provinciale e le linee guida dell'azienda nel medio termine.

3. La programmazione annuale è volta a definire obiettivi, azioni, tempi e responsabilità di realizzazione in termini qualitativi e quantitativi.

4. Strumento della programmazione triennale è il piano generale triennale di azienda.

5. Gli strumenti della programmazione annuale sono il programma operativo annuale e budget e il bilancio preventivo annuale.

6. Il bilancio preventivo annuale, al quale è allegato il budget finanziario, è di tipo economico e patrimoniale ed esprime le scelte definite nel programma operativo annuale e budget. L'esercizio coincide con l'anno solare.

7. I documenti costitutivi obbligatori del bilancio preventivo annuale sono lo stato patrimoniale ed il conto economico.

8. Il bilancio preventivo annuale ed il budget finanziario sono redatti secondo gli schemi previsti dalle direttive di contabilità generale di cui all'articolo 10.

## **ARTICOLO 3**

### Metodica di budget

1. Allo scopo di pervenire, su arco annuale e con sistematico riferimento alle scelte della programmazione, alla formulazione di articolate e puntuali previsioni relativamente ai risultati da conseguire, alle attività da realizzare, ai fattori produttivi da utilizzare, alle risorse finanziarie da acquisire e da impiegare, agli investimenti da compiere, le aziende applicano la metodica di budget.

2. La Giunta provinciale fissa, con deliberazione, contenuti e modalità della metodica di budget, la quale comprende:

- a) il documento contenente le direttive;
- b) il programma operativo annuale e budget, articolato anche per centro di responsabilità e per struttura fondamentale dell'azienda.

## **ARTICOLO 4**

### Responsabilità di budget

1. Il direttore generale è responsabile del programma operativo annuale e budget dell'azienda. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del programma operativo annuale e budget, la Giunta provinciale può dichiarare la decadenza del Direttore generale dall'incarico e risolvere il contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge di riordinamento.

2. I dirigenti preposti alle strutture dell'azienda rispondono al direttore generale in merito al raggiungimento degli obiettivi ed all'utilizzo delle risorse assegnate. L'autonomia gestionale ed organizzativa di ciascun dirigente di struttura si esplica entro il relativo tetto di risorse.

3. In fase di assegnazione delle risorse sono individuati i responsabili delle stesse, i quali garantiscono la coerente distribuzione dei fattori produttivi ed il corretto impiego delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi di budget.

## **ARTICOLO 5**

Termini di approvazione ed esecutività

1. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono il piano generale triennale di azienda ed il bilancio preventivo annuale, la Giunta provinciale definisce i criteri di finanziamento e le risorse disponibili per ogni azienda.
2. Il piano generale triennale di azienda ed il bilancio preventivo annuale sono approvati dal direttore generale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono.
3. In assenza della definizione della disponibilità finanziaria di cui al comma 1, per l'esercizio cui si riferisce la programmazione annuale le aziende sono tenute all'approntamento degli strumenti di programmazione sulla base delle risorse assegnate per l'esercizio precedente, con esclusione delle assegnazioni straordinarie.

## **CAPO III BILANCIO DI ESERCIZIO**

### **ARTICOLO 6**

Bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio riporta il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda nel periodo di riferimento.
2. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda, redatta dal direttore generale, nonché dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.
3. La struttura ed il contenuto dei documenti di cui al comma 2 sono definiti dalle direttive di contabilità generale di cui

all'articolo 10.

## **ARTICOLO 7**

Principi e criteri di redazione del bilancio

1. Nella redazione del bilancio di esercizio si osservano i principi contenuti nel codice civile, le disposizioni contenute nella quarta direttiva della Comunità Economica Europea, recepita con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, nonché le disposizioni della Giunta provinciale.

## **ARTICOLO 8**

Risultato di esercizio

1. Il risultato d'esercizio positivo è accantonato in apposita riserva del patrimonio netto. La destinazione di tale riserva è indicata dal direttore generale nella relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda ed è oggetto di esame ed approvazione da parte della Giunta provinciale in sede di approvazione del bilancio d'esercizio dell'azienda.

2. E' fatto obbligo al direttore generale di destinare in via prioritaria il valore accantonato nella riserva a copertura delle perdite d'esercizio accumulate negli esercizi pregressi.

3. Nel caso di perdita di esercizio, la relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda illustra le cause che l'hanno determinata ed indica le modalità di copertura della stessa per il riequilibrio della situazione aziendale.

## **ARTICOLO 9**

Approvazione e pubblicità del bilancio di esercizio

1. Il bilancio di esercizio è approvato dal direttore generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed entro tre mesi dall'approvazione è pubblicato in estratto, secondo uno schema definito dalla Giunta provinciale, su almeno due quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio di competenza, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su un periodico.

## **CAPO IV**

### **DIRETTIVE DI CONTABILITA' GENERALE E SCRITTURE OBBLIGATORIE**

## **ARTICOLO 10**

Direttive di contabilità generale

1. La Giunta provinciale emana direttive di contabilità generale dettando i criteri e le modalità in base ai quali devono essere registrati tutti i fatti aventi rilevanza economica e contabile.
2. Le direttive di contabilità generale disciplinano, in particolare:
  - a) gli schemi di bilancio;
  - b) il piano dei conti;
  - c) gli schemi di budget finanziario;
  - d) i contenuti e la forma della nota integrativa;
  - e) i contenuti e la struttura della relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell'azienda;
  - f) i criteri di valutazione delle poste di bilancio;
  - g) i criteri e le modalità di ammortamento;
  - h) le modalità di tenuta e conservazione dei libri contabili obbligatori;

i) gli schemi, i criteri e le modalità di consolidamento;  
j) quant'altro sia opportuno al fine di uniformare strumenti e modalità di tenuta del sistema di contabilità generale delle aziende, consentendo in tal modo di effettuare comparazioni tra i bilanci delle aziende e il consolidamento degli stessi nel bilancio del Servizio sanitario provinciale.

## **ARTICOLO 11**

Scritture contabili obbligatorie

1. L'azienda tiene i seguenti libri obbligatori:

- a) il libro giornale;
- b) il libro degli inventari;
- c) il libro dei beni ammortizzabili;
- d) il libro delle deliberazioni del direttore generale;
- e) il libro delle adunanze e dei verbali del collegio dei revisori dei conti.

2. Con riguardo ai criteri ed alle modalità di tenuta e di conservazione dei libri e delle scritture contabili si applicano le disposizioni della vigente normativa civilistica.

## **CAPO V CONTABILITA' ANALITICA**

## **ARTICOLO 12**

Contabilità analitica

1. L'azienda provvede alla tenuta di una contabilità analitica per centri di costo, funzionale al controllo di gestione, ai fini della determinazione di costi e ricavi, oneri e proventi, riferiti a centri di responsabilità, nonché a prestazioni, processi ed altri oggetti di riferimento.

2. Possono essere costituiti in centri di costo le singole unità operative dell'azienda, specifiche aree di attività o di intervento, ovvero particolari categorie di prestazioni, caratterizzate dalla omogeneità delle attività svolte e dalla individuazione di precise responsabilità di gestione e di risultato.

3. I dati di base, contabili ed extracontabili, utili per la contabilità analitica, sono tratti dalla contabilità generale e da altre informazioni derivanti dal sistema informativo dell'azienda.

## **ARTICOLO 13**

Direttive di contabilità analitica

1. Al fine di uniformare strumenti e modalità di tenuta del sistema di contabilità analitica delle aziende, la Giunta provinciale approva apposite direttive, consentendo in tal modo analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

2. Le direttive di contabilità analitica disciplinano, tra l'altro:

- a) il piano dei fattori produttivi;
- b) l'articolazione minima del piano dei centri di costo;
- c) gli schemi di rendicontazione infrannuale;
- d) le modalità della contabilità di magazzino;
- e) quant'altro sia opportuno al fine di uniformare strumenti e modalità di tenuta del sistema di contabilità analitica delle aziende, consentendo in tal modo di effettuare comparazioni dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

## **ARTICOLO 14**

Contabilità di magazzino

1. L'azienda provvede alla tenuta della contabilità di magazzino e alla relativa disciplina, nonché alla disciplina delle modalità di gestione del magazzino individuando i consegnatari responsabili e i relativi compiti, le scritture da tenere e le forme di presentazione periodica delle risultanze di gestione, finalizzate anche alla tenuta della contabilità analitica.

2. La contabilità di magazzino è effettuata per quantità e valore ai sensi delle direttive di contabilità generale di cui all'articolo 10.

## **CAPO VI**

### **SERVIZI BANCARI E DI CASSA**

#### **ARTICOLO 15**

Servizi bancari

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi, i servizi bancari dell'azienda sono affidati dal direttore generale ad una banca ovvero a più banche associate, autorizzate a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dotate di idonee strutture tecnico-organizzative adeguate ai servizi da svolgere e che abbiano almeno uno sportello nel centro abitato con maggiore densità di popolazione nell'ambito territoriale di competenza dell'azienda.

2. La banca o, in caso di banche associate, la banca capofila, cura i rapporti con la Sezione provinciale di Tesoreria dello Stato, osservando le disposizioni riguardanti la Tesoreria unica e quelle emanate dalla Giunta provinciale.

## **ARTICOLO 16**

Divieto di indebitamento

1. È fatto divieto all'azienda di ricorrere a forme di indebitamento, ad eccezione dei casi previsti ai commi 2 e 3.
2. L'azienda è autorizzata a contrarre mutui o ad accedere ad altre forme di credito di durata non superiore a dieci anni per il finanziamento degli investimenti autorizzati dalla Giunta provinciale.
3. L'azienda può attivare anticipazioni di cassa con l'istituto di credito cui sono affidati i servizi bancari fino alla concorrenza di un dodicesimo rapportato all'ammontare dei ricavi inerenti al valore della produzione, desunti dal conto economico preventivo annuale dell'esercizio cui la linea di credito si riferisce o, in caso di mancata approvazione del conto, dall'ultimo bilancio di esercizio.
4. L'autorizzazione provinciale alla contrazione dei mutui o all'accensione di altre forme di credito può essere concessa fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore ad una quota stabilita da parte della Giunta provinciale.
5. L'azienda è autorizzata ad anticipare la liquidazione delle spese relative a funzioni delegate dalla Provincia, in attesa del relativo rimborso da parte della Provincia stessa.
6. L'azienda può rinunciare alla riscossione delle entrate, quando il costo della stessa risulti eccessivo rispetto all'ammontare dell'entrata, entro un limite e per tipologia di entrate definiti dalla Giunta provinciale.

## **ARTICOLO 17**

Servizi di economato e di cassa

1. L'azienda istituisce uno o più servizi di economato per provvedere alle spese di ufficio minute, alle spese inerenti al funzionamento degli uffici nonché ad una serie di altri compiti per i quali tale procedura risulta più adeguata.
2. I servizi di economato dispongono di un fondo di cassa assegnato all'inizio dell'esercizio e reintegrato durante lo stesso esercizio con pagamento diretto a favore degli incaricati del servizio, previa presentazione della documentazione relativa

alle somme spese.

3. L'azienda istituisce altresì servizi di cassa interni per la riscossione di particolari proventi per i quali tale procedura viene ritenuta più opportuna.

4. La disciplina dei compiti dei servizi di economato e di cassa, delle strutture ed unità operative, presso le quali possono essere attivati, delle modalità di gestione, della tenuta delle scritture nonché delle forme di rendicontazione è determinata dall'azienda, applicando i principi e i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale per la redazione dell'atto aziendale. Fino all'emanazione di detta disciplina, trovano applicazione le disposizioni contenute nei regolamenti delle singole aziende.

## **CAPO VII**

### **PATRIMONIO ED INVENTARIO**

#### **ARTICOLO 18**

Patrimonio immobiliare e mobiliare

1. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali, l'azienda dispone di un patrimonio immobiliare e mobiliare così costituito:

- a) beni immobili della Provincia soggetti a vincolo di destinazione in funzione delle esigenze del Servizio sanitario provinciale, nonché beni immobili destinati a servizi sanitari, successivamente acquistati dalla Provincia;
- b) beni mobili, compresi quelli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri, ed attrezzature della Provincia ovvero già di proprietà della Provincia, soggetti a vincolo di destinazione;
- c) beni immobili di proprietà dei comuni o delle comunità comprensoriali, nonché beni mobili ed attrezzature già di proprietà dei predetti enti, soggetti a vincolo di destinazione;
- d) beni mobili e attrezzature acquistati direttamente dall'azienda.

2. L'azienda provvede all'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa concernente l'acquisto dei beni di cui al comma 1, lettera d), nonché, nell'ambito delle competenze delegate dalla Giunta provinciale, all'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa concernente la costruzione, la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria e ordinaria dei beni immobili di cui alla legge di riordinamento.

3. I beni immobili di cui al comma 1, lettera c), rimangono di proprietà dei comuni o delle comunità comprensoriali e sono assegnati in uso gratuito all'azienda. Resta ferma la competenza dei comuni e delle comunità comprensoriali per le opere e i lavori afferenti i predetti beni immobili. I beni immobili

di cui al presente comma sono svincolati dalla loro destinazione, previa autorizzazione della Giunta provinciale, qualora non risultino più necessari per i fini del Servizio sanitario provinciale.

4. L'azienda delibera altresì lo svincolo dei beni mobili e delle attrezzature in proprietà, qualora non risultino più necessari per i fini del Servizio sanitario provinciale.

## **ARTICOLO 19**

### Libri inventariali

1. I beni immobili ed i beni mobili dell'azienda sono descritti in libri inventariali, contenenti tutti gli elementi necessari alla loro esatta individuazione.

2. La Giunta provinciale disciplina le modalità di istituzione, aggiornamento e gestione dell'inventario dei beni mobili, nonché di classificazione, valutazione ed alienazione dei beni, del relativo stato di conservazione ed ammortamento, nonché funzioni e compiti dei relativi consegnatari.

## **ARTICOLO 20**

### Accettazione di donazioni, eredità e legati

1. Le proposte di donazione, eredità e legato sono preventivamente sottoposte all'esame degli organi tecnici designati dal direttore generale, il cui parere è vincolante per l'accettazione e la presa in carico nell'inventario.

## **CAPO VIII**

### **ATTIVITA' CONTRATTUALE**

#### **ARTICOLO 21**

Disciplina dei contratti

1. I contratti passivi dell'azienda sono di regola preceduti da apposita gara, secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale. I contratti specificatamente di fornitura di beni e servizi di valore inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria sono appaltati o negoziati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui alla legge di riordinamento.
2. I contratti devono avere termini e durata certi. In particolare non possono contenere clausole di tacita proroga o tacita rinnovazione. Essi possono avere durata diversa in relazione all'oggetto ed alle condizioni di mercato.
3. Non possono essere stipulati più contratti per il medesimo oggetto se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza.
4. Nei contratti non si può convenire di accollare all'azienda eventuali tributi gravanti sul privato contraente, né concordare la corresponsione di interessi o di provvigioni a favore del privato contraente sulle somme che questi debba eventualmente anticipare per l'esecuzione del contratto.
5. Sono ammessi pagamenti in acconto, in ragione dei beni e servizi forniti o delle prestazioni eseguite.
6. Alla stipulazione dei contratti in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni del diritto comune o con ordine scritto, mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, provvede il direttore generale dell'azienda o un suo delegato.
7. I contratti ed i verbali di gara e tutti gli atti delle aziende per le quali la legge prescrive pubblicità ed autenticità della forma sono ricevuti in forma pubblico-amministrativa dal direttore amministrativo, o da altro dirigente amministrativo da nominarsi con delibera del direttore generale.

## **ARTICOLO 22**

### Cauzioni e penali

1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti, ad eccezione di quelli inferiori a lire 50.000.000, IVA esclusa, nonché di quelli regolamentati da specifiche normative, le imprese prestano idonee cauzioni, in misura comunque non inferiore al cinque per cento del corrispettivo stabilito.

2. Si può prescindere dalla cauzione definitiva, qualora l'impresa contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo offerto.

3. Nei contratti sono previste le penali per inadempienza o ritardo nell'esecuzione dei medesimi.

## **ARTICOLO 23**

### Collaudi

1. Tutti gli appalti e le forniture di beni e servizi sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, da eseguirsi nei termini stabiliti dal contratto.

2. Il collaudo è eseguito da personale dell'azienda, coadiuvato, ove occorra, da esperti esterni.

3. Il direttore generale dell'azienda può disporre che, in luogo del collaudo, sia sufficiente l'attestazione di presa in carico dei beni o l'attestazione di regolare esecuzione ovvero entrambe, rilasciate dal responsabile dell'ufficio competente o dal responsabile del servizio o dell'unità operativa destinataria dell'acquisizione o dal responsabile del magazzino di destinazione.

## **ARTICOLO 24**

### Contratti attivi

1. Per i contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione è l'asta pubblica ovvero la licitazione privata quando, in relazione alla tipologia dell'oggetto del contratto, è individuabile un ristretto numero di soggetti interessati.

2. All'aggiudicazione si provvede sulla base del prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso d'asta ovvero nella lettera d'invito.

3. È ammesso il ricorso alle norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui alla legge provinciale di riordinamento nei seguenti casi:

- a) quando le aste o le licitazioni sono andate deserte o si hanno validi e documentati motivi di ritenere che, ove si effettuassero, andrebbero deserte;
- b) quando ricorrono circostanze eccezionali di estrema urgenza, adeguatamente motivate;
- c) quando il valore presunto del contratto non supera l'importo di lire 50.000.000, IVA esclusa.

4. I beni mobili non più utilizzati possono essere oggetto di permuta, qualora si riscontri la convenienza a sostituirli con altri beni. Tali beni possono anche essere ceduti a titolo gratuito ad enti pubblici, ad istituti di beneficenza, ad associazioni, a cooperative ed altri organismi senza fini di lucro.

## **ARTICOLO 25**

### Contratti di comodato

1. È fatto divieto all'azienda di stipulare contratti di comodato per apparecchiature elettromedicali ed attrezzature o comunque di utilizzarle a qualsiasi altro titolo senza corrispettivo, qualora per il loro funzionamento risulti indispensabile l'acquisto di

specifico materiale di consumo.

## **CAPO IX**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **ARTICOLO 26**

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni della presente legge concernenti la contabilità economico-patrimoniale, la contabilità analitica, il budget e la programmazione trovano applicazione a partire dal 1° gennaio 2002.

2. In caso di mancata disponibilità del conto economico preventivo e del bilancio d'esercizio di cui all'articolo 16, comma 3, per i fini di cui alla medesima disposizione si fa riferimento alle entrate del titolo I dell'ultimo rendiconto finanziario approvato.

#### **Formula Finale:**

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 5 novembre 2001

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
L. DURNWALDER

Visto:  
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO  
VICE PREFETTO VICARIO  
LABROCCA

## ALLEGATO 1

### NOTE:

Note alla legge provinciale "Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale"

Note all'articolo 1, comma 1:

Le disposizioni della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante "Riordinamento del Servizio sanitario provinciale", che vengono applicate di questa legge sono le seguenti:

"Articolo 25

Immobili a disposizione delle aziende sanitarie

1. I beni immobili di proprietà della Provincia con vincolo di destinazione al Servizio sanitario provinciale sono assegnati alle aziende sanitarie dalla Giunta provinciale, tenuto conto delle esigenze delle aziende. Le modalità ed i contenuti dell'assegnazione sono definiti dalla Giunta provinciale.
2. La Giunta provinciale può delegare le aziende sanitarie ad eseguire lavori di costruzione, ampliamento e ristrutturazione degli immobili ad esse assegnati, compresa la progettazione e la direzione dei lavori.
3. I beni immobili sono iscritti in separati libri degli inventari.
4. La Giunta provinciale determina le modalità per la gestione del patrimonio di cui al comma 1 e per la tenuta del libro degli inventari, che deve contenere tutti gli elementi necessari alla sua esatta individuazione e valutazione.

Articolo 26

Beni mobili ed attrezzature

1. I beni mobili, i beni mobili iscritti in pubblici registri e le attrezzature in uso alle aziende sanitarie sono trasferiti in proprietà alle medesime e ne costituiscono il patrimonio mobiliare.
2. La Giunta provinciale determina i termini, le modalità e le procedure di cancellazione dall'inventario della Provincia dei beni di cui al comma 1.
3. La deliberazione della Giunta provinciale adottata per il trasferimento dei beni mobili iscritti in pubblici registri costituisce titolo per la trascrizione del diritto di proprietà.

Articolo 27

Contabilità ed attività contrattuale delle aziende sanitarie

1. Fino all'emanazione di un'organica legge in materia di contabilità delle aziende sanitarie, continuano ad applicarsi per la gestione finanziaria, economico-patrimoniale nonché per la tenuta della contabilità delle aziende sanitarie le disposizioni contenute nelle leggi regionali 11 gennaio 1981, n. 1 e 17

novembre 1988, n. 25.

2. I contratti di fornitura di beni, prestazioni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto aziendale di cui al comma 1 dell'articolo 5.

3. La direzione generale dell'azienda sanitaria deve tenere aggiornato il libro delle deliberazioni adottate dal Direttore generale. L'azienda sanitaria è tenuta ad adottare, per conferire uniformità di struttura alle voci dei bilanci pluriennali ed annuali e dei conti consuntivi, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci, l'apposito schema approvato dalla Giunta provinciale.

## Articolo 28

### Finanziamento

1. Il finanziamento del Servizio sanitario provinciale viene assicurato attraverso il Fondo sanitario provinciale iscritto nel bilancio di previsione della Provincia e con gli eventuali stanziamenti integrativi previsti a carico del bilancio provinciale, nonché tramite tutte le altre entrate ottenute dalle strutture sanitarie operanti in provincia.

2. Il Fondo sanitario provinciale è alimentato da:

- a) quote del gettito delle imposte;
- b) entrate derivanti dalle prestazioni sanitarie erogate nell'ambito della compensazione della mobilità sanitaria a favore di pazienti provenienti da altre regioni, dalla Provincia autonoma di Trento e dall'estero;
- c) trasferimenti dallo Stato ed altri enti per progetti specifici in conto corrente ed in conto capitale;

d) eventuali altre entrate dovute per prestazioni sanitarie rese o per interventi in materia di igiene e sanità pubblica di spettanza della Provincia.

3. Le altre entrate ottenute dalle strutture sanitarie operanti in provincia sono:

- a) le entrate dovute per prestazioni sanitarie rese o per interventi in materia di igiene e sanità pubblica da parte delle strutture erogatrici di prestazioni;
- b) i ricavi e le rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio;
- c) le donazioni e gli altri atti di liberalità;
- d) le entrate non citate nelle lettere a), b) e c).

4. Le risorse finanziarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono destinate alla copertura delle spese sostenute dalle aziende sanitarie ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie e delle spese per l'espletamento di attività sanitarie di competenza della Giunta provinciale, nonché al finanziamento dei programmi di investimento definiti dalla programmazione provinciale e alla realizzazione di obiettivi connessi a specifiche attività sanitarie.

5. Le quote di risorse destinate agli interventi di cui al comma 4 sono determinate annualmente con la legge finanziaria della Provincia.

6. La ripartizione della quota da devolvere alle aziende sanitarie è stabilita annualmente dalla Giunta provinciale, tenendo conto degli strumenti di programmazione triennale.

7. Il finanziamento delle aziende sanitarie avviene su base capitaria tenendo conto di appositi indicatori individuati dalla Giunta provinciale per garantire ai cittadini i livelli uniformi di assistenza secondo i piani sanitari vigenti, nonché della produzione misurata in base al sistema tariffario. La compensazione della mobilità sanitaria a livello provinciale, interregionale ed internazionale avviene comunque sulla base

dei tariffari determinati dalla Giunta provinciale. I servizi interaziendali nonché le attività e i progetti specifici stabiliti dalla Giunta provinciale sono finanziati a parte.

8. Al fine di assicurare la necessaria liquidità finanziaria nel corso dell'esercizio, la Giunta provinciale dispone ogni anno a favore di ciascuna azienda sanitaria delle anticipazioni periodiche e regolari sulla base dei fabbisogni di liquidità delle aziende.

#### Articolo 29

##### Disposizioni generali

1. Spettano alla Provincia la determinazione dei criteri dell'organizzazione dei servizi e delle attività destinate alla tutela della salute e per il finanziamento delle aziende ed istituzioni sanitarie pubbliche e private, le attività di indirizzo tecnico, di promozione e di sostegno a favore delle istituzioni medesime, nonché il controllo sulla gestione. Spettano inoltre alla Provincia la promozione del controllo e la valutazione della qualità delle prestazioni sanitarie rese dalle istituzioni accreditate. Per l'espletamento di tali compiti l'amministrazione provinciale si può avvalere di esperti esterni che possono provenire anche dall'estero.

#### Articolo 30

##### Programmazione e predisposizione del Piano sanitario provinciale

1. La programmazione sanitaria provinciale spetta alla Giunta provinciale, la quale si avvale anche delle aziende sanitarie e degli organismi consultivi in materia di sanità.

2. Costituiscono strumenti essenziali della programmazione:

- a) il Piano sanitario provinciale;
- b) i programmi di intervento con finalità specifiche a tutela della salute;
- c) i piani settoriali aventi rilevanza per la salvaguardia della salute dei cittadini.

3. Per l'efficacia e l'efficienza del processo di programmazione occorre tenere conto delle seguenti azioni strumentali:

- a) lo sviluppo del sistema informativo;
- b) lo sviluppo dell'osservazione epidemiologica;
- c) la conduzione di sperimentazioni;
- d) la definizione di un sistema di indicatori finalizzato al controllo della qualità, dell'efficienza, considerati anche i costi e i benefici raggiunti, nonché dello stato dei rapporti con i cittadini.

4. Il Piano sanitario provinciale disciplina il coordinamento dei vari servizi provinciali sanitari e non sanitari, anche interaziendali ed in forma dipartimentale, al fine di promuovere e tutelare la salute del cittadino.

5. Per l'approvazione del Piano sanitario provinciale si applica il capo II della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante "Legge urbanistica provinciale".

6. Il Piano sanitario provinciale è approvato dalla Giunta provinciale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, a meno che non sia diversamente stabilito.

7. Il Piano sanitario provinciale ha validità triennale. Esso conserva comunque validità fino all'entrata in vigore del piano successivo. Esso deve essere aggiornato uniformandolo alle indicazioni del Piano sanitario nazionale previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

modifiche.”



## **ALLEGATO 2**

### **NOTE:**

Note all'articolo 4, comma 1:

Il testo dell'articolo 10, comma 3 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante "Riordinamento del Servizio sanitario provinciale", è il seguente:

"3. La Giunta provinciale, nei casi di grave disavanzo o di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, accertati dagli organi di controllo, sentito l'interessato, dichiara la decadenza del Direttore generale dall'incarico e risolve il contratto di lavoro."



## **ALLEGATO 3**

### **NOTE:**

Note all'articolo 7, comma 1:

Il decreto legislativo 127 attua le direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE modificando il Codice civile. Nell'applicazione dell'articolo 7 sono da osservare in particolare i seguenti articoli del codice civile:

2423 (Redazione del bilancio)

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono, essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.

Il bilancio è redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.

2423-bis (Principi di redazione del bilancio)

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

- 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- 2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- 3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- 4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
- 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.

2423-ter (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico)

Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

Sono vietati i compensi di partite.

2424 (Contenuto dello stato patrimoniale)

Lo stato patrimoniale deve essere redatto in conformità al seguente schema.

Attivo:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni immateriali:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinario;
- 3) attrezzature industriali e commerciali;
- 4) altri beni;
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Totale.

III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1) partecipazioni in:  
a) imprese controllate;  
b) imprese collegate;  
c) imprese controllanti;  
d) altre imprese.  
2) crediti:  
a) verso imprese controllate;  
b) verso imprese collegate;  
c) verso controllanti;  
d) verso altri.  
3) altri titoli;  
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.  
Totale.  
Totale immobilizzazioni (B).

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;  
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;  
3) lavori in corso su ordinazione;  
4) prodotti finiti e merci;  
5) acconti.  
Totale.

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso clienti;  
2) verso imprese controllate;  
3) verso imprese collegate;  
4) verso controllanti;  
5) verso altri.  
Totale.

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;  
2) partecipazioni in imprese collegate;  
3) partecipazioni in imprese controllanti;  
4) altre partecipazioni;  
5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;  
6) altri titoli.  
Totale.

IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;  
2) assegni;  
3) danaro e valori in cassa.  
Totale.  
Totale attivo circolante (C).

D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.

Passivo:

A) Patrimonio netto:

I - capitale.  
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni.  
III - Riserve di rivalutazione.  
IV - Riserva legale.  
V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.  
VI - Riserve statutarie.  
VII - Altre riserve, distintamente indicate.  
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.  
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.  
Totale.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;  
2) per imposte;  
3) altri.  
Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) obbligazioni;  
2) obbligazioni convertibili;  
3) debiti verso banche;  
4) debiti verso altri finanziatori;  
5) acconti;  
6) debiti verso fornitori;  
7) debiti rappresentati da titoli di credito;  
8) debiti verso imprese controllate;  
9) debiti verso imprese collegate;  
10) debiti verso controllanti;  
11) debiti tributari;  
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;  
13) altri debiti.  
Totale.

E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

2424-bis (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale)

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni. Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a

quelle stabilite dal terzo comma dell'art. 2359 si presumono immobilizzazioni.

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella voce trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120.

Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

2425 (Contenuto del conto economico)

Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  - 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
  - 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
  - 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
  - 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
- Totale.

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
  - 7) per servizi;
  - 8) per godimento di beni di terzi;
  - 9) per il personale:
    - a) salari e stipendi;
    - b) oneri sociali;
    - c) trattamento di fine rapporto;
    - d) trattamento di quiescenza e simili;
    - e) altri costi;
  - 10) ammortamenti e svalutazioni:
    - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
    - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
    - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
    - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
  - 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
  - 12) accantonamenti per rischi;
  - 13) altri accantonamenti;
  - 14) oneri diversi di gestione.
- Totale.

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B).

C) Proventi e oneri finanziari:

- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari;

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

Totale (15+16-17).

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:

18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;

19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

Totale delle rettifiche (18-19).

E) Proventi e oneri straordinari:

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti

contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.

Totale delle partite straordinarie (20-21).

Risultato prima delle imposte (A-B + -C + -D + -E);

22) imposte sul reddito dell'esercizio;

[23) risultato dell'esercizio;] (1)

[24) rettifiche di valore operate esclusivamente in applicazione di norme tributarie;] (1)

[25) [accantonamenti operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie;] (1)

26) utile (perdita) dell'esercizio.

(1) Numero abrogato dall'art. 2-bis, D.L. 29 giugno 1994, n. 416, convertito, con modificazioni, con L. 8 agosto 1994, n. 503.

2425-bis (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi ed oneri)

I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

## 2426 (Criteri di valutazione)

Nelle valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:

- 1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi;
- 2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa;
- 3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa;
- 4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari alla corrispondente ragione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.  
Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;
- 5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;
- 6) l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti

del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa;

7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;

8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione;

9) le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione;

10) il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa;

11) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;

12) le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

E' consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.

2427 (Contenuto della nota integrativa)

La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci "costi di impianto e di ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", nonché le ragioni dell'iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni, e gli accantonamenti;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio

netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

- 6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- 7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce "altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre riserve";
- 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
- 9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;
- 11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi.
- 12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
- 13) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari" del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- 14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all'ammontare complessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle apposite voci del conto economico;
- 15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;
- 16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
- 17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;
- 18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.

2428 (Relazione sulla gestione)

Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti. Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- 1) le attività di ricerca e di sviluppo;
- 2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- 4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia

delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;

5) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

6) l'evoluzione prevedibile della gestione.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono trasmettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con regolamento anzidetto.

Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della società."



## **ALLEGATO 4**

### **NOTE:**

Note all'articolo 15, comma 1

Il testo dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O., è il seguente:

"Articolo 10 (Attività bancaria).

1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.

2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge."



## **ALLEGATO 5**

### **NOTE:**

Note all'articolo 18, comma 2:

Vedi le note all'articolo 1, comma 1: articolo 25 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante "Riordinamento del Servizio sanitario provinciale"



## **ALLEGATO 6**

### **NOTE:**

Note all'articolo 21, comma 1:

Vedi le note all'articolo 1 comma 1: articolo 27, comma 2 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante "Riordinamento del Servizio sanitario provinciale"